

Bruxelles, 5.9.2023
C(2023) 6089 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.9.2023

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana

CCI 2014IT14MFOP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.9.2023

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana

CCI 2014IT14MFOP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione C(2015) 8452² la Commissione ha approvato il programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nella Repubblica italiana. La decisione di esecuzione C(2015) 8452 è stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione C(2022) 6482³.
- (2) Il 5 luglio 2023 la Repubblica italiana ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di un programma operativo riveduto in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, fatta salva la decisione di esecuzione C(2015) 8452. La modifica del programma operativo consiste principalmente nella riassegnazione delle risorse tra le misure, le priorità e gli obiettivi tematici e nella conseguente revisione degli indicatori, degli obiettivi prestazionali, della tabella di finanziamento e della dotazione finanziaria.

¹ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

² Decisione di esecuzione C(2015) 8452 della Commissione recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia.

³ Decisione di esecuzione C(2022) 6482 della Commissione, del 5 settembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana.

- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata da ragioni di sana gestione e da difficoltà emerse nell'attuazione del programma iniziale. La modifica di cui all'allegato della presente decisione rispecchia l'impatto previsto delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 508/2014, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'accordo di partenariato con la Repubblica italiana approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021⁵, del 30 ottobre 2014, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 174⁶.
- (4) Conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza è stato consultato sulla proposta di modifica del programma operativo mediante procedura scritta in data 4 luglio 2023.
- (5) Il programma operativo riveduto dovrebbe essere approvato poiché conforme ai requisiti di cui al regolamento FEAMP per le modifiche dei programmi operativi.
- (6) Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a decorrere dalla quale la spesa che potrebbe essere accettata a seguito della modifica apportata al programma operativo e che forma oggetto della presente decisione dovrebbe essere ammissibile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 8452.
- (8) La presente decisione non riguarda aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che, nel rispetto delle normative e procedure pertinenti, non sono stati approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 8452 è così modificata:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Il programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del FEAMP nella Repubblica italiana per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 18 novembre 2015 e modificato dal

⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁵ Decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che approva alcuni elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001.

⁶ Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 gennaio 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva alcuni elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001.

programma operativo riveduto presentato nella sua versione definitiva il 5 luglio 2023, è approvato.";

(2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La partecipazione massima del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 autorizzata dalla presente decisione per il programma operativo è fissata a 537 262 559 EUR secondo la seguente ripartizione:

- (a) un importo di 402 586 788 EUR è assegnato allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura, delle zone di pesca e di acquacoltura, alle misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione e alla politica marittima integrata di cui al titolo V, capi I, II, III, IV e VIII del regolamento (UE) n. 508/2014;
- (b) un importo di 39 843 892 EUR è assegnato alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- (c) un importo di 62 585 079 EUR è assegnato alle misure di raccolta di dati di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- (d) un importo di 32 246 800 EUR è assegnato all'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 508/2014.";

(3) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La spesa a seguito della modifica apportata al programma "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" approvata dalla presente decisione diventa ammissibile a decorrere dal 5 luglio 2023.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.9.2023

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

